

COMUNE DI
LAVENA PONTE TRESA

Provincia di Varese

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'
DI ESTETISTA

con integrazioni per l'attività di piercing – tatuaggi e onicotecnica

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 DEL 10 novembre 2006.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

INDICE:

- Art. 1 - Tipi di attività*
- Art. 2 - Attività in forma ambulante e/o domicilio*
- Art. 3 - Svolgimento delle attività*
- Art. 4 - Domanda di rilascio dell'autorizzazione*
- Art. 5 - Rilascio dell'autorizzazione*
- Art. 6 – Commissione Comunale*
- Art. 7 - Requisiti igienico - sanitari degli addetti*
- Art. 8 - Requisiti igienico - sanitari dei locali e delle attività connesse*
- Art. 9 - Servizi igienici*
- Art.10 - Modalità per l'adeguamento dei locali*
- Art.11 - Rapporto popolazione/attività esercitate*
- Art.12 – Informazioni e pubblicizzazione delle attività*
- Art.13 - Attività svolte congiuntamente con quelle commerciali*
- Art.14 - Trasferimento di sede*
- Art.15 - Sospensione o revoca dell'autorizzazione*
- Art.16 - Subingresso*
- Art.17 - Giorni e orari di apertura e di chiusura*
- Art.18 – Attività di tatuaggio/piercing e onicotecnica*
- Art.19 - Vigilanza*
- Art.20 - Sanzioni*
- Art.21 - Recidiva nelle violazioni*
- Art.22 - Esposti all'Amministrazione Comunale*
- Art.23- Rinvio a norme vigenti – entrata in vigore*
- Art.24-Pubblicità del Regolamento*
- Art.25-Abrogazioni norme precedenti*

PRINCIPI GENERALI

Rientrano nell'attività di estetista tutte quelle prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano (epidermide), aventi quale scopo esclusivo quello di mantenerlo in perfette condizioni, migliorandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli aspetti estetici negativi presenti, escludendo tutte le prestazioni dirette a finalità di carattere terapeutico.

L'attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'ausilio di apparecchi elettromeccanici per uso estetico o con l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713.

L'esercizio dell'attività professionale di estetista rientra nella sfera di libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione.

Art. 1

Tipi di attività

1. L'attività di estetica, solarium, tatuatore, piercing e di onicotecnica, comunque denominate ed dovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate:

- dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalle Linee Guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività di estetista di cui al D.d.g. sanità 13 marzo 2003 n. 4259 e dalle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Locale d'Igiene e dalle disposizioni del presente regolamento;
- dalla Legge Regionale 15 settembre 1989, n. 48 (disciplina dell'attività di estetista);
- D.d.g. sanità 27 aprile 2004, n. 6932 (line guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing).

2. Le suddette attività possono essere esercitate da imprese individuali e da imprese societarie o di capitali, che rientrino o meno nella legge 8 agosto 1985, n. 443.

Art. 2

Attività in forma ambulante o a domicilio

1. Non è consentito lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 in forma ambulante o di posteggio, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda o lo spettacolo, persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.

2. Tali attività può essere esercitata anche presso il domicilio dell' esercente, a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione abbiano i requisiti di cui al successivo art. 8.

Art. 3

Svolgimento delle attività

1. L'attività di estetista, consistente in trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni – di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico – modificandolo attraverso la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti,

può essere svolta sia con tecniche manuali sia con l'ausilio di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico o mediante l'applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive della Unione Europea e alla legislazione statale e regionale. Le apparecchiature elettromeccaniche che possono essere utilizzate sono quelle ricomprese nell'elenco di cui alla legge n. 1/90. Tutte le apparecchiature devono essere omologate a norma di legge.

2. E' vietata all'estetista ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione. È vietata altresì ogni forma di pubblicità delle attività di estetista che faccia riferimento a pretese proprietà preventive e riabilitative di carattere sanitario.

3. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione comunale.

4. L'attività di piercing sul lobo dell'orecchio e di tatuatore possono essere effettuate nelle strutture ove viene esercitata l'attività di estetista e solamente da estetiste. Per i minorenni deve essere acquisito il consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

5. L'attività di onicotecnica consiste nella preparazione di una resina che viene lavorata, modellata e applicata sulle unghie della persona con successiva, eventuale, rimodellazione e colorazione. La finalità è quella di migliorare l'aspetto estetico delle mani. Tale attività rientra nella sfera di applicazione della legge n. 1/90, sia nel caso in cui detta prestazione sia svolta nell'ambito dell'attività di estetista, sia nel caso in cui questa venga prestata in via specifica.

5. L'autorizzazione per le attività di cui sopra deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiara che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla legge n. 1/90.

6. L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

7. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto dell'attività di acconciatore nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto della relativa qualificazione professionale. I locali adibiti all'attività di estetista e mestieri affini devono essere separati da quelli destinati alle altre attività.

8. L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

- a) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoranti o del direttore dell'azienda;
- b) nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

Art. 4

Domanda di rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività deve essere presentata su carta legale al Comune e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale/P.IVA del richiedente;
- b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività con i relativi dati anagrafico-fiscali;

- c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
- d) autocertificazione relative al rispetto della normativa urbanistico-edilizia.

2. Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

- a) planimetria dei locali in scala 1:100 dove si intende esercitare l'attività, con risuddivisione interna degli spazi;
- b) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore nel caso di società non artigiana od autocertificazione sostitutiva;
- c) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società debitamente depositati e registrati ai sensi di legge;
- d) in caso di società di persone o capitali, il certificato iscrizione registro imprese con annotazione antimafia;
- e) dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici installati (elettrico, termico, condizionamento, etc...).
- f) copia conforma dell'atto registrato di cessione d'azienda, affitto d'azienda, donazione, nel caso di subingresso;
- g) copia di un documento d'identità in corso di validità;
- h) copia permesso di soggiorno in Italia valido per i cittadini non appartenenti alla comunità Europea.

3. Nel caso di società artigiana ai sensi della legge n. 443/85 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

4. Nella domanda dovrà essere altresì allegata relazione tecnica indicante: il numero degli addetti, dei posti lavoro e la superficie dei locali, l'elenco dei macchinari, le procedure di sterilizzazione e disinfezione.

5. La domanda viene assegnata in istruttoria al Comando Polizia Locale. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90 e successive modificazioni.

6. Qualora la domanda sia irregolare od incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione per iscritto al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 30 giorni dalla richiesta. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

7. Nel caso in cui il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione di cui al comma 5 o 6, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

8. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Responsabile del Servizio non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa.

9. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile del Servizio, deve essere motivato sia negli elementi di fatto che di diritto e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o notifica "brevi manu". Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso nei modi e nelle forme di legge vigenti.

Art. 5

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di estetista e/o mestieri affini è rilasciata dal competente ufficio comunale, previo parere favorevole del Servizio competente dell'A.S.L. e previo accertamento:

- a) del possesso, da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 che verranno accertati nella fase di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane dopo l'inizio dell'attività. Tale accertamento non è richiesto, se l'impresa risulta già iscritta nell'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, previsto dall'art. 5 della predetta legge 443/85. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'articolo 3 della suddetta Legge 443/85, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda. Per le imprese societarie non aventi i requisiti od i presupposti previsti dalla citata legge 443/85, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio;
- b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di estetista, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, come previsti dai successivi artt. 8 e 9.
- c) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione. Nel caso di impresa gestita in forma societaria avente i requisiti od i presupposti previsti dalla legge n. 443/85, la qualificazione professionale deve essere posseduta da tutti i soci. Nel caso di impresa diversa da quella considerata dall'art. 3 della predetta legge 443/85, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla persona che assumerà la direzione dell'azienda.
- d) dei requisiti dei locali relativi alla compatibilità urbanistico-edilizia, del possesso della licenza d'uso e dell'idoneità degli impianti ai sensi della legge 46/90.

Art. 6

Commissione Comunale

1. In attuazione all'art. 96 del decreto legislativo 267/2000, e da quanto previsto dalla Delibera di Consiglio Comunale del 22 giugno 2006, n. 21, non viene prevista la Commissione Comunale.

Art. 7

Requisiti igienico-sanitari degli addetti

1. Chiunque eserciti la attività di estetista e/o mestieri affini deve operare nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia, ed in particolare osservare le disposizioni indicate nel Regolamento Locale di Igiene vigente in questo Comune.
2. Prima di iniziare ciascun servizio, il personale deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone, inoltre dovrà indossare indumenti ben lavati e curati.

Art. 8

Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività connesse

1. I requisiti igienico sanitari della struttura e delle operazioni che in essa si svolgono dovranno essere conformi a quanto disposto dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente.
2. Ogni qualvolta vi sia inizio di nuova attività, subentro o trasformazione, prima di rilasciare l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dovrà essere acquisito il parere favorevole del Responsabile del competente Servizio dell'A.S.L. che accerterà la idoneità dei locali e dell'attrezzatura sotto l'aspetto igienico sanitario.
3. Oltre a quanto stabilito dal comma precedente, i locali devono essere strutturalmente regolamentari, adeguatamente ventilati ed illuminati ed avere:
 - a) una superficie minima di mq. 15 per il primo posto di lavoro; è ammessa la suddivisione degli ambienti di lavoro in spazi di dimensioni minime di m 2 x 2, a mezzo di pareti mobili di altezza non inferiore a m 2, in materiale liscio, lavabile e sanificabile, anche verso eventuali corridoi d'accesso e/o disimpegno.
 - b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio facilmente lavabile e sanificabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento;
 - c) lavabi fissi nelle cabine lavoro, con acqua corrente potabile dotati di comandi non manuali;
 - d) arredamento di facile pulizia;
 - e) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente posta in appositi armadietti;
4. Inoltre devono essere disponibili:
 - a) l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi da lavoro;
 - b) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per rifiuti.
5. Qualora l'attività sia svolta presso il domicilio dell'esercente i locali, gli ingressi ed i servizi igienici devono essere separati dagli altri adibiti a civile abitazione, con un'ideale sala d'attesa.
6. I prodotti cosmetici utilizzati debbono essere a norma dell'attuale legislazione in materia.

Art. 9

Servizi igienici

1. I negozi di estetista e/o mestieri affini devono essere dotati congruo numero di servizi igienici, in relazione agli addetti ed alle dimensioni dei locali, ad uso esclusivo dell'esercizio, con antiwc con lavabo, conformemente alle disposizioni che saranno impartite dal competente servizio dell'A.S.L.
2. L'attrezzatura e la rubinetteria devono essere conformi a quanto stabilito dal Regolamento Locale d'Igiene.
3. Dovranno essere osservate le norme sulle barriere architettoniche.

Art. 10

Modalità per l'adeguamento dei locali

1. Le caratteristiche strutturali previste nel presente Regolamento devono essere immediatamente applicate per gli esercizi che si insedieranno dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Le attività esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi alle nuove norme nei termini e nei modi che verranno prescritti dall'Autorità Sanitaria, in considerazione delle specifiche situazioni.
3. Potranno essere consentite deroghe solo nei casi di comprovata impossibilità di realizzazione, ovvero quando, a giudizio del competente Servizio dell'A.S.L., la soluzione alternativa permetta di conseguire le medesime finalità delle norme derogate.

Art. 11

Rapporto popolazione/attività esercitate

1. Il territorio comunale viene considerato come unica zona, senza procedere ad alcuna suddivisione dello stesso.
2. L'attività di estetista e/o mestieri affini è libera e non viene assoggettata ad alcun contingentamento basato sul rapporto abitanti / esercizi.
3. Non vengono previste distanze minime tra attività assoggettate al presente Regolamento.

Art. 12

Informazioni e pubblicizzazione delle attività

1. Le informazioni al cittadino acquisiscono un ruolo chiave per l'espletamento dell'attività e di conseguenza necessitano di equilibrio e chiarezza.
2. A tal fine è auspicabile che ogni esercizio si doti di una carta dei servizi che dovrà essere trasmessa per conoscenza al Comune ed all'ASL competente. Qualora detto strumento non fosse disponibile, in occasione di campagne pubblicitarie dovrà essere trasmesso al Comune ed all'ASL competente il materiale divulgativo.
3. Prima di ogni trattamento il cliente deve essere informato sugli effetti attesi e gli eventuali effetti indesiderati, come pure sulle controindicazioni.
4. Per i trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, i tatuaggi ed i piercing deve essere acquisita per ognuno il consenso informato al trattamento ed in particolare per i minorenni il consenso di chi esercita la potestà genitoriale. Non possono essere effettuate procedure di piercing e tatuaggio su soggetti minori di anni 18 con esclusione del solo piercing al lobo dell'orecchio con il consenso di chi esercita la potestà genitoriale.
5. I cicli di somministrazione di raggi UVA ed i tatuaggi devono essere inseriti nominalmente in

apposito registro; i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge 196/2003 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.

6. La pubblicizzazione delle attività è consentita nelle forme previste per le attività artigiane ma non può prevedere, in alcun modo, l'attribuzione di proprietà terapeutiche né di effetti non documentati ai trattamenti proposti.

7. L'attivazione da parte dell'estetista di iniziative di promozione della qualità, inerenti la certificazione od accreditamento, come pure l'acquisizione di titoli di studio aggiuntivi rispetto ai requisiti minimi, è comunicata al Comune ed all'ASL competente.

Art. 13

Attività svolte congiuntamente con quelle commerciali

1. Qualora venga richiesto che l'attività di estetista e/o mestieri affini sia esercitata congiuntamente con attività commerciali, dovranno essere osservate, oltre alle prescrizioni del presente Regolamento, le norme di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

2. Comunque la possibilità di esercitare l'attività congiuntamente con quella commerciale nello stesso locale è subordinata al parere del competente Servizio dell'A.S.L.

3: Gli esercenti le attività di estetica possono vendere come beni accessori, creme per il viso ed il corpo, maschere per il viso, smalti, rossetti, fondotinta, ombretti, cipree, creme abbronzanti, creme cerette depilanti, ciglia e unghie finte, “ *al solo fine di continuità dei trattamenti in corso* ”.

Art. 14

Trasferimento di sede

1. Il trasferimento di sede è sempre consentito purché l'autorizzazione sia stata preventivamente richiesta al Comune e rilasciata, previo accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 4, 8 e 9 del presente Regolamento.

Art. 15

Sospensione o revoca dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di estetista e/o mestieri affini potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora i titolari non si attengano alle prescrizioni del presente Regolamento e delle altre norme igienico-sanitarie vigenti.

2. La perdita dei requisiti previsti dall'art. 3, 5, 8 e 9 del presente Regolamento comporta la decadenza dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione viene revocata in caso di mancato inizio di attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione o in caso di interruzione della medesima per un periodo superiore ad un anno, salvo che il mancato inizio o l'interruzione suddetti siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi; in tal caso può essere concessa una proroga per un ulteriore periodo di sei mesi, da parte dell'ufficio competente.

4. In caso di assenza per gravidanza, è consentita la chiusura dell'esercizio per il tempo previsto per legge per tale evento.
5. In caso di decesso del titolare dell'esercizio, ma limitatamente alle imprese aventi i requisiti o i presupposti di cui alla legge n. 443/85, gli eredi aventi diritto possono divenire titolari dell'autorizzazione per la durata di un quadriennio, anche senza il possesso della qualificazione professionale, purché venga comprovato che l'attività verrà esercitata da persona qualificata.
6. Decorso il quadriennio l'autorizzazione sarà revocata, salvo che uno degli eredi legittimi non compri di essere in possesso dei requisiti di legge richiesti.

Art. 16

Subingresso

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà della attività prevista dal presente Regolamento, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'inizio dell'attività del cedente e l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della prescritta abilitazione professionale.
2. Il subentrante per atto tra vivi non abilitato alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'abilitazione e chiesto l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'abilitazione e chiesto l'autorizzazione entro 12 mesi dalla data di acquisizione dell'esercizio, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
3. La nuova autorizzazione sarà rilasciata previa osservanza di quanto previsto dai precedenti articoli 8 e 9 e l'acquisizione del parere favorevole del competente Servizio dell'A.S.L., che accerterà la idoneità dei locali e delle attrezzature sotto l'aspetto igienico sanitario.

Art. 17

Giorni e orari di apertura e di chiusura

1. L'esercizio della attività di estetista e/o mestieri affini dovrà osservare i giorni e gli orari di apertura e di chiusura che verranno determinati dall'ufficio competente, sentito il parere della Giunta Comunale.
2. Detti orari dovranno essere portati a conoscenza del pubblico mediante esposizione di appositi cartelli ben visibili anche dall'esterno del negozio.
3. All'interno dei negozi stessi dovranno essere esposte anche le tariffe dei singoli servizi.

Art. 18

Attività di tatuaggio/ piercing e onicotecnica

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di tatuaggio / piercing e onicotecnica, deve essere provvisto di apposita autorizzazione comunale rilasciata ai sensi del presente articolo ed in relazione a quanto disposto dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento Locale di Igiene.

2. L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati e viene rilasciata con le modalità previste dagli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.
3. I locali adibiti all'attività di tatuaggio, piercing e onicotecnica, devono essere separati da quelli destinati alle eventuali altre attività.
4. I requisiti igienico sanitari della struttura e delle operazioni che in essa si svolgono dovranno essere conformi a quanto disposto dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente.
5. Ogni qualvolta vi sia inizio di nuova attività, subentro o trasformazione, prima di rilasciare l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dovrà essere acquisito il parere favorevole del Responsabile del competente Servizio dell'A.S.L. che accerterà la idoneità dei locali, dell'attrezzatura e delle procedure sotto l'aspetto igienico sanitario.
6. Nella pratica del tatuaggio debbono essere utilizzati pigmenti atossici - sterili.
7. Per i tatuaggi ed i piercing deve essere acquisita per ognuno il consenso informato al trattamento ed in particolare per i minorenni, a cui è permesso solamente il piercing al lobo dell'orecchio, il consenso di chi esercita la potestà genitoriale.
8. I tatuaggi ed i piercing al di fuori del lobo dell'orecchio devono essere inseriti nominalmente in apposito registro; i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge 196/2003 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.
9. All'attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le disposizioni di cui al presente Regolamento, in quanto compatibili e quelle del Regolamento Locale di Igiene vigente.

Art. 19

Vigilanza

1. La vigilanza sullo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento è affidata al Comando Polizia Locale.

Art. 20

Sanzioni

1. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell'art. 16 del collegato alla legge n. 3/2003 che ha introdotto l'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000.

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel Responsabile del Settore Polizia Locale e Sicurezza Urbana.

L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

1. SANZIONI:

- violazione all'art. 3 legge 4 gennaio 1990, n.1, (attività di estetista, con uso di apparecchi elettromeccanici o con tecniche manuali, senza qualifica professionale)
sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 2.582,00 (p.m.r. € 860,67) ed ordinanza di cessazione attività
 - violazione all'art. 12 legge 4 gennaio 1990, n.1, (attività di estetista, con uso di apparecchi elettromeccanici o con tecniche manuali, senza autorizzazione comunale)
sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 1.032,00 (p.m.r. € 344,00) ed ordinanza di cessazione attività
 - violazione all'art. 2: sanzione amministrativa pecuniaria da € 75 ad € 450 (p.m.r. € 150)
 - violazione all'art. 7: sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 ad € 200 (p.m.r. € 100)
 - violazione all'art. 8: sanzione amministrativa pecuniaria da € 75 ad € 500 (p.m.r. € 150) +
ordinanza cessazione attività
 - violazione all'art. 9: sanzione amministrativa pecuniaria da € 75 ad € 500 (p.m.r. € 150) +
ordinanza cessazione attività
 - violazione all'art. 10: sanzione amministrativa pecuniaria da € 75 ad € 500 (p.m.r. € 150) +
ordinanza cessazione attività
 - violazione all'art. 12: sanzione amministrativa pecuniaria da € 75 ad € 450 (p.m.r. € 150)
 - violazione all'art. 16: sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 ad € 500 (p.m.r. € 166) +
ordinanza cessazione attività
 - violazione all'art. 17 comma 1: sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 ad € 450 (p.m.r. € 100)
 - violazione all'art. 17 comma 1 in caso di recidiva: sanzione amministrativa pecuniaria da € 75 ad
€ 500 (p.m.r. € 150) + ordinanza sospensione attività da uno fino a 30 giorni
 - violazione all'art. 17 comma 2 e 3: sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 ad € 200 (p.m.r. € 100)
 - violazione all'art. 18: sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 ad € 500 (p.m.r. € 166) +
ordinanza cessazione attività
 - violazione all'art. 18 comma 8: sanzione amministrativa pecuniaria da € 75 ad € 500 (p.m.r. € 150)
3. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di cessazione dell'attività l'autorità comunale competente applicherà le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 20 della legge 689/81.

Art. 21

Recidiva nelle violazioni

1. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 22

Esposti all'Amministrazione Comunale

1. Tutti gli esposti diretti all' Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere indirizzati all'ufficio protocollo generale del Comune e presentati in forma scritta, in duplice copia in carta libera di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all' esponente.
2. Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell' istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.
3. In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale purché sia certa l' identità dell' esponente.

Art. 23

Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti statali e regionali in materia.
2. Il presente regolamento, composto da 23 articoli, dopo l'adozione della delibera è pubblicato all'albo pretorio per la durata di 15 giorni ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo.

Art. 24

Pubblicità del Regolamento

1. Ai fini del diritto di accesso, come stabilito dalla legge del 7 agosto 1990, n. 241, dalla legge 11 febbraio 2006, n. 15 e D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e del relativo "Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi", chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.

Art. 25

Abrogazione norme precedenti

1. Sono abrogate tutte le norme riguardanti la materia contenute in altri regolamenti e disposizioni comunali in contrasto con il presente regolamento.